

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

dott.ssa Maria Grazia RINALDI, della II sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3699/'09 del Ruolo Generale promossa

DA:

con domicilio eletto in Bologna, via Solferino n.
15 presso e nello studio degli Avv.ti Giorgio Bacchelli e Patrizia
Antonucci procuratori e difensori per mandato a margine dell'atto di
citazione

attrice

contro

la società FONDIARIA SAI S.p.A. quale impresa designata a gestire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del dottor Maurizio Cesare Gemelli, rappresentata, assistita e difesa e difesa dall'Avv.

e

residente A Vignola (MO) via VIII Maggio n.

162

(

Convenuto contumace

Sent. N. 5718/19

Cron. N. 4886/12

R.G. N. 3699/'09

Rep. N. 2990/12/

Spedita: 5,07,2011

Apposto il depositato il:

-7 AGO. 2012

DEPORTO MINISTA IL
13/04/12/
OGGETTO:

r.c.a.

X

CONCLUSIONI COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come rinnovellato dalla L.69/09.

Motivi della decisione

Sulla legittimazione del F.G.V.S.

Per la gestione del sinistro, l'attrice si era affidata ad un legale il quale in data 15/1/08 inviava raccomandata r.r. alla Compagnia Vittoria Ass.ni, al convenuto ani nonché alla Compagnia Lloyd Adriatico Ass.ni, indicata dal convenuto ame Compagnia che assicurava, per la responsabilità civile, la vettura Tg. AC714EJ.

Con raccomandata 29/1/08 la Vittoria Ass.ni comunicava all'avv. Bordoni che il veicolo Tg.

condotto dal convenuto in non risultava assicurato presso la

Compagnia Lloyd Adriatico, così come indicato nella denuncia di sinistro.

Peraltro, con comunicazione 31/1/08 l'Allianz confermava la stessa circostanza e cioè che il veicolo antagonista non risultava assicurato presso il Lloyd Adriatico.

Quindi si inviava all'ANIA richiesta di copertura assicurativa r.c. auto, in relazione al veicolo del convenuto Tg. A Con lettera 5/3/08 l'ANIA (versata in atti) comunicava che il veicolo Tg. Ila data del sinistro, non risultava avere copertura assicurativa.

Sull'an.

La deposizione del teste ha confermato la dinamica riferita dall'attrice. Infatti ha dichiarato: "si è vero, io stavo guidando la mia auto nella stessa direzione, dietro a due auto che seguivano quella guidata dall'attrice. Tenevo la stessa velocità moderata e successivamente al tamponamento mi sono affiancato a loro e ho visto che la sig.ra C veva la cintura di sicurezza allacciata, come pure il trasportato (5. Ricordo l'avvenuto tamponamento". A ciò si aggiunga il comportamento processuale del convenuto rimasto contumace.

Posto che nel caso la CTU ha riconosciuto all'attrice (che al momento del sinistro aveva 39 anni) un'invalidità permanente biologica del 1 %, per tale percentuale di invalidità la legge 57/2001, con i coefficienti aggiornati con il D.M. 17 giugno 2011 ai sensi dell'art. 139 D.Lgs 20972005, riconosce un importo di € 648,98.

Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, attesi i giorni riconosciuti dal CTU (ITP al 75 % 10

杖

giorni, ITP al 50% 10 giorni e ITP al 25% 10 giorni) avremo i seguenti importi con le modalità di cui sopra: ITP 75% € 332,10; ITP 50%: € 221,40; ITP 25%: € 110.70.

Il danno morale deve essere riconosciuto in misura del 25% sulla scorta dell'orientamento del Tribunale di Bologna (v. Dott. Candidi Tommasi sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009), cui questa giudice non intende discostarsi.

Invero La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III, 3 marzo 2009, n.5057 ha stabilito che anche sulle lesioni cd. micropermanti va riconosciuto il danno morale. Il Tribunale di Bologna pubblicando le proprie tabelle per il risarcimento del danno biologico uniformandosi a quelle del Tribunale di Milano, ha precisato che:... laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite liquidazione di una percentuale dell' ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell' aumento del danno biologico di cui al co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico- relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

Lo stesso aumento percentuale viene applicato dal Tribunale di Bologna anche al danno biologico temporaneo.

Ma vi è di più: già dopo le Sezioni Unite dell' 11 Novembre 2008, la stessa successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito come il danno morale goda di una propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di tutela (Cass. Sez. III 28 novembre 2008 n. 28407, Casso Civ. Sez. III 12 dicembre 2008 n. 29191, Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 2009 n. 11701).

Si è poi giunti anche alla smentita legislativa delle Sezioni Unite con il D.P.R. 3 marzo n. 37 ed infine con il D.P.R. 30 Ottobre 2009 n. 181 ove si introduce un regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.

In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale, infatti art. 1 letto b): per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.

Parafrasando l' estensore di una sentenza della Corte di Appello di Torino sull'argomento si può dire che: sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole **riconferma** di un principio generale in una materia specifica. Tale danno

che la più recente giurisprudenza tende a riconoscere interpretando le sentenze della Cassazione a Sezione Unite del novembre 2008, nel senso che non hanno negato autonomo rilievo al danno morale, anche se all'interno del genus danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione pochi giorni dopo le pronunce a Sezioni Unite con la sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008 ha affermato che: l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte".

Tale concetto è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, nella quale si afferma: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

Dopo pochi mesi le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009 hanno confermato la configurabilità del danno morale cd *pretium doloris* quale categoria autonoma all'interno del genus danno non patrimoniale:

Subito dopo sempre le Sezioni Unite con la sentenza n. 3677 del 16/02/2009 hanno stabilito che: Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato.

Con questa sentenza la Suprema Corte a Sezioni Unite riconosce il danno morale come autonoma categoria all'interno del danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 5057 del 03/03/2007 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza di 2° grado visto che: Il danno morale - già riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - è stato quindi erroneamente escluso dal giudice di appello.

Ma anche la giurisprudenza di merito non è da meno visto che per esempio il Tribunale di Torino stabilisce che: la sentenza delle S.U. nr. 26975/2008 non giustifica in alcun modo letture abolizioniste del danno morale ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale ovvero deve trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2667 del 03/12/2008 in un caso di incidente stradale ha riconosciuto: il danno morale all'attore nella misura di 1/4 del danno biologico.

Anche il Tribunale di Milano con due successive sentenze (n. 14529 del 09/12/2008) ha stabilito che bisogna: rendere risarcibile ogni profilo di danno non patrimoniale che trovi





riconoscimento e tutela a livello delle norme e dei principi costituzionali, come appunto il danno morale. (sentenza n. 14528 del 09/12/2008) deve essere accordato il risarcimento del danno morale.

Sempre il Tribunale di Milano con la sentenza n. 74 del 07/01/2009 dinanzi ad una invalidità dell' 1 % di danno biologico dispone un aumento del danno non patrimoniale (alias morale) di circa 1/3.

Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 21/2009 del 12/01/2009 riconosce: il danno morale soggettivo nella misura di 1/4 del danno biologico subito per il ristoro delle sofferenze e dei turbamenti patiti.

Anche il Tribunale di Bologna G.U. Dott. Candidi Tommasi nella sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009 dinanzi ad una IP del 3% stimabile in € 3.444,00 personalizza in aumento per ulteriori € 821,88 ovvero l'Aritenendo: necessario procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della sofferenza morale da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Conforme (Trib. Di Arezzo sent. n. 19/09 del 13/02/2009; Trib. Di Milano sent. n. 2334 del 19/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 74 del 20/02/2009; Trib. Di Novara sent. n. 23 del 26/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 109 del 02/04/2009; Trib. Di Arezzo sent. n. 356 del 19/04/2009).

Anche la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e non da ultimo la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia, affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo la normativa comunitaria disapplicando quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell' integrale risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto espressamente dalle stesse pronunce delle sezioni unite. Per concludere sul punto la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. 6 II-107)

In conclusione il convenuto dovrà risarcire una ulteriore somma pari al 25% a titolo di personalizzazione del danno da calcolarsi sul danno biologico.

Danno.

L'attrice ha sostenuto spese mediche pari a € 300,00 riconosciute congrue dal CTU. Pertanto i danni sommano: Invalidità permanente da danno biologico (1 %) € 648,98; inabilità temporanea parziale al 75% (10 giorni) € 332,10; Inabilità temp. parziale 50% (10 giorni) 221,40; Inabilità temp.parziale 25% (10 giorni) € 110,70; Danno morale (1/4 solo sul danno

5



biologico: € 328,26, per un totale di € 1.641,44. Spese mediche € 300,00.

L'attrice ha altresì sostenuto la spesa per CTU pari a complessivi € 420,00 e la spesa per CTP per complessivi € 312,00 che le devono essere rimborsate, in quanto è stato necessario ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno complessivo.

Su quanto liquidato a titolo di danno biologico e danno morale (€ 1.641,44) non vengono liquidati gli interessi e la rivalutazione monetaria, avendo questa giudice liquidato il danno alla persona secondo i coefficienti aggiornati al D.M. 17.06.2011, con conseguente rivalutazione fino a tale data.

Sulla restante somma di € 300,00 verranno liquidati gli interessi dal dovuto al saldo. Niente per rivalutazione monetaria non essendo stato provato ulteriore danno ex art. 1226/2 c.c.

Il risarcimento riconosciuto deve essere liquidato tenendo conto della cessione di credito effettuata dall'attrice alla BLZETA 2006 di Franco Zucchini &C. per € 300,00, come in atti, e pertanto al netto della stessa.

Il convenuto C. dovrà essere condannato a tenere indenne e manlevata la Fondiaria Sai nella qualità di FGVS di tutto quanto dalla stessa sarà corrisposto a titolo di risarcimento per il sinistro di cui è causa e per le eventuali spese, anche legali, oltre interessi e spese sino alla data dell'effettivo rimborso.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, parametrate all'effettivo valore della lite, e con riferimento al D.M. 8.4.2004 n. 127, considerando che, in attesa dell'emanazione del D.M. previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012, le pur abrogate Tariffe Professionali mantengono comunque valenza di criterio orientativo per la liquidazione equitativa ex art. 2033 c.c.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3699/'09, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto

 iella causazione del sinistro di cui è causa e la scopertura assicurativa relativamente al veicolo con il quale ha causato il sinistro stesso indicato in narrativa;
- condanna FONDIARIA SAI S.p.A., quale impresa designata a gestire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con a risarcire a favore dell'attrice la somma di € 648,98 per danno biologico, € 664,20 per inabilità temporanea, € 328,26, per danno morale, per un totale di € 1.641,44, oltre € 300,00 per spese mediche, con interessi di legge su tale ultima somma, con liquidazione alla stessa delle suddette somme detratto

M

l'importo di € 300,00 oggetto di cessione di credito da parte dell'attrice medesima alla BI. ZETA 2006 di Franco Zucchini & C.;

- condanna i convenuti in solido al rimborso all'attrice

elle spese di CTU e

CTP per complessivi € 732,00;

- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attrice che si liquidano in complessivi € 1.278,00 di cui € 78,00 per spese vive, cui vanno aggiunti IVA e CPA;

- condanna il convenuto C a rifondere la FONDIARIA S.A.I. S.p.A., quale impresa designata alla gestione del FGVS, di tutte le somme, interessi e spese connesse, anche legali, sopra determinate e liquidate, che detta Compagnia provveda a pagare all'attrice, nonché il credito di € 300,00 ceduto dall'attrice medesima alla BI. ZETA 2006 di Franco Zucchini & C. qualora a quest'ultima corrisposto dalla Compagnia medesima, oltre interessi e spese fino all'effettivo rimborso.

Il Giudice di Pace Dott. Maria Grazia Rinaldi

Deposite 7 9 60. 2012

Giudice di Payodi Bologna È copia convidente all'originale

Bologna

5 \$ \$ \$ 2012

PER USO APPEUX

CANCELLERE Rojelja Ritunde

3

7